

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1310

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, BRUTTI, PIERANI e LONDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1993

Norme per la promozione e per la disciplina dell'attività
espressiva degli artisti di strada

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia l'arte di strada è regolamentata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è considerata come un mestiere ambulante.

L'artista deve comunicare preventivamente il luogo e la data della sua esibizione all'autorità di pubblica sicurezza e, inoltre, deve pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Il carattere vessatorio di tale antiquata regolamentazione è evidente, ed è in netto contrasto con quanto avviene nelle principali città europee.

In Italia le conseguenze concrete dell'applicazione del citato articolo 121, sono le multe e il sequestro degli strumenti.

Con questo disegno di legge vogliamo eliminare la discriminazione dell'arte di strada: essa verrebbe consentita «nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento per la normale circolazione».

Questa attività viene sottratta alla disciplina prevista dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'attività musicale, teatrale ed espressiva degli artisti di strada, continuatori della tradizione dei menestrelli, si esercita liberamente nei limiti fissati dalla presente legge.

2. L'attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi di incontro, nel rispetto delle norme della quiete pubblica, senza impedimento per la normale circolazione.

3. Tale libera attività non comporta commercio ambulante nè alcuna forma di occupazione permanente di suolo pubblico.

4. L'indicazione dei luoghi nei quali non può svolgersi l'attività degli artisti di strada e l'eventuale previsione di orari particolari e di limiti acustici sono oggetto di apposito regolamento comunale.

5. Al primo comma dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «saltimbanco, cantante, suonatore,» sono soppresse.